

Lo sai che...



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Lo sai che...

“AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI: LE DISPOSIZIONI AI FINI IVA”

Lo sai che a favore delle imprese di autotrasporto conto terzi esistono delle agevolazioni nelle modalità di liquidazione dell'IVA?

Queste imprese fruiscono di disposizioni particolari ai fini IVA, per ridurre i problemi di liquidità conseguenti ai ritardi dei pagamenti da parte dei committenti: la liquidazione trimestrale IVA, senza interessi, e la registrazione delle fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione consentono di avvicinare il momento di liquidazione dell'IVA a quello di riscossione delle fatture, evitando l'anticipo dell'imposta da parte degli autotrasportatori.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO (art.74, co.4, DPR n.633/72)	
Soggetti beneficiari	Autotrasportatori cose conto terzi iscritti all'albo L. n.298/74 e dotati di specifica autorizzazione per attività di trasporto. L'iscrizione all'albo deve essere effettiva; l'autorizzazione è obbligatoria solo se prescritta dalle singole disposizioni normative (Circ. n.198/E/96).
	Esclusi: autotrasportatori in conto proprio, nonché quelli conto terzi privi di autorizzazione (se obbligatoria).
Prestazioni ricomprese	Servizi di trasporto in senso stretto; cessioni di beni strumentali (automezzi); prestazioni connesse o accessorie (carico e scarico, refrigerazione, magazzinaggio, custodia) e addebitate al committente nella medesima fattura (*); prestazioni di trasporto combinato (parte su strada, per ferrovia o per via navigabile). (* Se le prestazioni accessorie sono fatturate separatamente, occorre indicare gli estremi delle fatture relative alle operazioni cui sono collegate).
	Escluse: attività collaterali o del tutto diverse dal trasporto. I relativi corrispettivi vanno annotati distintamente (in assenza di contabilità separata) e l'IVA deve essere liquidata mensilmente o trimestralmente (con interessi) in base allo specifico V.A. (Circ. n.328/E/95).
Liquidazione trimestrale iva	
Agevolazione	Possibilità di liquidare l'IVA trimestralmente, per qualunque volume di affari. Non si applica la maggiorazione a titolo di interesse dell'1% (art.74, co.4, DPR n.633/72).
Termini liquidazioni periodiche	Le liquidazioni trimestrali sono effettuate entro i seguenti termini: I trim: entro il 16 maggio; II trim: entro il 16 agosto; III trim: entro il 16 novembre; IV trim.: entro il 16 febbraio
	Attenzione: l'acconto IVA con il metodo storico, per tali soggetti, è calcolato nella misura dell'88% del versamento dovuto per il 4° trimestre dell'anno precedente
Termini di registrazione delle fatture	
I soggetti beneficiari possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, con la conseguenza di poter differire il versamento dell'imposta al trimestre successivo.	
Agevolazione	Le fatture possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. In sostanza, gli autotrasportatori possono annotare le fatture emesse in ciascun trimestre entro la fine del trimestre solare successivo. Le fatture emesse nel: • 1° trim: annotate nel 2° trim.; liq.ne IVA entro il 16/08; • 2° trim: annotate nel 3° trim.; liq.ne IVA entro il 16/11; • 3° trim: annotate nel 4° trim.; liq.ne IVA entro il 16/02 anno successivo; • 4° trim: annotate nel 1° trim. anno successivo; liquidazione IVA entro 16/05.
	Attenzione: le fatture di acquisto sono registrate nei termini ordinari.
Tale modalità di registrazione non preclude l'adozione del regime IVA per cassa (art.32-bis, D.L. n.83/12; circ. n.44/E/12).	
Fattura cumulativa	
Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti del medesimo committente può essere emessa una sola fattura per più operazioni di ogni trimestre solare. La fattura è emessa non oltre il momento di pagamento del corrispettivo e può comprendere anche prestazioni di trasporto con pagamento non eseguito (Circ. n.252/E/98).	